

**Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI)**

Disegno

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del¹,
decreta:*

I

La legge federale del 19 giugno 1959² sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 112 capoverso 1 e 112b capoverso 1 della Costituzione federale³;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 1958⁴,

Art. 7 cpv. 2 lett. e (nuova)

² L'assicurato deve partecipare attivamente all'esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un'attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di:

...

e. provvedimenti di reintegrazione dei beneficiari di una rendita (art. 8a cpv. 2).

Art. 7b cpv. 3

³ La decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa dell'assicurato.

Art. 8a (nuovo) Reintegrazione dei beneficiari di una rendita

¹ I beneficiari di una rendita hanno diritto ai provvedimenti di reintegrazione per quanto:

¹ FF

² RS **831.20**

³ RS **101**; versione secondo la modifica del... (RU...; FF **2009** ...)

⁴ FF **1958** 975

- a. la capacità al guadagno possa essere presumibilmente migliorata; e
- b. i provvedimenti siano idonei a migliorare la capacità al guadagno.

² I provvedimenti di reintegrazione comprendono:

- a. provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale;
- b. provvedimenti professionali;
- c. consegna di mezzi ausiliari;
- d. aggiornamento delle conoscenze necessarie all'esercizio della professione;
- e. provvedimenti di terapia comportamentale e di psicologia del lavoro nonché di natura psicosociale;
- f. consulenza e accompagnamento.

³ Ai beneficiari di una rendita che hanno diritto ai provvedimenti di reintegrazione l'ufficio AI può anche offrire un posto di lavoro appropriato.

⁴ L'assicurato la cui rendita sia stata ridotta o soppressa a seguito della rivalutazione del grado d'invalidità secondo l'articolo 32 ha diritto alla consulenza e all'accompagnamento per due anni al massimo a decorrere dalla decisione dell'ufficio AI.

⁵ Il Consiglio federale può stabilire importi massimi per i provvedimenti di cui ai capoversi 2 lettere d-f e 4.

Art. 10 cpv. 2

² Il diritto agli altri provvedimenti d'integrazione e ai provvedimenti di reintegrazione nasce non appena gli stessi sono opportuni, considerati l'età e lo stato di salute dell'assicurato.

Art. 14a cpv. 3 terzo periodo (nuovo)

...Se al beneficiario di una rendita sono assegnati provvedimenti di reintegrazione, i provvedimenti di reinserimento eseguiti prima dell'assegnazione della rendita non sono presi in considerazione.

18c (nuovo) Esercizio di un lavoro a titolo di prova

¹ L'AI può concedere all'assicurato l'esercizio di un lavoro a titolo di prova, per un periodo massimo di 180 giorni, purché questo provvedimento serva a determinare se l'assicurato è in grado di soddisfare le esigenze connesse all'impiego.

² Durante l'esercizio di un lavoro a titolo di prova l'assicurato riceve un'indennità giornaliera o continua a ricevere la rendita. L'assicurazione versa al datore di lavoro la parte dell'indennità o della rendita corrispondente al salario lordo da questi corrisposto.

Art. 21 cpv. 3 e 4

³ I mezzi ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato oppure indennizzati forfetariamente. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti che devono essere acquistati anche senza l'invalidità, l'assicurato può essere tenuto a partecipare alla spesa.

⁴ Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolareggiate, specialmente sulla consegna e sull'indennizzo forfetario dei mezzi ausiliari, nonché sulla facoltà data all'assicurato di continuare a utilizzare un mezzo ausiliario fornito a prestito, quando non sono più adempiute le condizioni poste all'assegnazione.

Art. 21bis (neu) Diritto di scambio della prestazione

¹ L'assicurato che ha diritto a un mezzo ausiliario figurante nell'elenco del Consiglio federale può sceglierne un altro che svolge la stessa funzione.

² L'assicurazione assume i costi del mezzo ausiliario scelto fino a concorrenza dell'importo che avrebbe dovuto versare per il mezzo ausiliario figurante nell'elenco.

³ Se il Consiglio federale acquista i mezzi ausiliari mediante una procedura di aggiudicazione, può limitare il diritto di scambio ai soli mezzi ausiliari degli offerenti.

Art. 21ter (nuovo)

¹ L'assicurazione può assegnare sussidi di ammortamento all'assicurato che acquista a proprie spese un mezzo ausiliario al quale ha diritto.

² L'assicurazione può assegnare sussidi per le spese dell'assicurato che ricorre ai servizi di terzi dei quali ha bisogno al posto di un mezzo ausiliario.

^{2bis} Se, per esercitare l'attività professionale in un'azienda agricola o artigianale, l'assicurato ha diritto a un mezzo ausiliario costoso che l'assicurazione non potrà recuperare o potrà riutilizzare solo difficilmente, l'assicurazione può accordare invece del mezzo ausiliario un mutuo che si ammortizza automaticamente.

³ Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi di cui ai capoversi 1 e 2 nonché l'importo del mutuo di cui al capoverso 2^{bis}.

Art. 22 cpv. 5^{bis}, 5^{ter} (nuovo) e 6

^{5bis} Se un assicurato riceve una rendita dell'assicurazione per l'invalidità, questa rendita continua ad essergli versata al posto delle indennità giornaliere durante l'esecuzione dei provvedimenti di reinserimento secondo l'articolo 14a e dei provvedimenti di reintegrazione dei beneficiari di una rendita secondo l'articolo 8a capoverso 2.

^{5ter} Oltre alla rendita, l'assicurato che subisce una perdita di guadagno a causa dell'esecuzione di un provvedimento riceve dall'assicurazione un'indennità giornaliera.

⁶ Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono versate le indennità giornaliere per giorni singoli, per i periodi d'accertamento e d'attesa, per l'esercizio di un lavoro a titolo di prova e per l'interruzione dei provvedimenti d'integrazione in seguito a malattia, infortunio o maternità.

Art. 23 cpv. 1^{bis} (nuovo) e 3

^{1bis} Nel caso di provvedimenti di reintegrazione dei beneficiari di una rendita, l'indennità di base ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo conseguito dall'assicurato immediatamente prima dell'inizio del provvedimento; tuttavia, non deve superare l'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1.

³ Per il calcolo del reddito lavorativo di cui ai capoversi 1 e 1^{bis} è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la LAVS⁵ (reddito determinante).

Titolo prima dell'art. 26

Diritto d'opzione dell'assicurato, concorrenza, collaborazione e tariffe, tribunali arbitrali

Art. 26^{ter} (nuovo) Concorrenza nel settore dei mezzi ausiliari

¹ I mezzi ausiliari finanziati integralmente o parzialmente dall'assicurazione e le prestazioni per il loro adeguamento possono essere acquistati mediante una procedura di aggiudicazione.

² Il Consiglio federale può stabilire le modalità di consegna dei mezzi ausiliari acquistati mediante una procedura di aggiudicazione.

Art. 31 cpv. 2

Abrogato

Art. 32 (nuovo) Rivalutazione del grado d'invalidità in casi particolari

Se il beneficiario di una rendita ha partecipato a provvedimenti di reintegrazione e non ha più diritto a tali provvedimenti, l'ufficio AI rivaluta il grado d'invalidità.

Art. 33 (nuovo) Diritto in caso di nuova incapacità al lavoro

¹ Se la rendita è stata ridotta o soppressa a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità e, nel corso dei due anni successivi, l'assicurato presenta nuovamente un'incapacità al lavoro per un periodo ininterrotto di almeno 30 giorni:

- a. l'ufficio AI rivaluta il grado d'invalidità su richiesta dell'assicurato; e

⁵ RS 831.10

- b. l'assicurato riceve, a decorrere dal 31° giorno fino alla decisione dell'ufficio AI, una prestazione provvisoria di importo equivalente alla rendita prima della riduzione o della soppressione; in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPG⁶ è applicabile la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPG⁶.

² Se dopo la soppressione della rendita l'assicurato presenta di nuovo un grado d'invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita, tale diritto nasce con la decisione dell'ufficio AI, in deroga agli articoli 28 capoverso 1 lettera b e 29 capoverso 1.

Art. 42^{bis} cpv. 4

⁴ I minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un istituto o, in deroga all'articolo 67 capoverso 2 LPG⁶, per i giorni in cui non soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale.

Art. 42^{ter} cpv. 2

² L'assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta a un quarto degli importi di cui al capoverso 1. Sono fatti salvi gli articoli 42 capoverso 5 e 42^{bis} capoverso 4.

Titolo prima dell'art. 42^{quater} (nuovo)

E^{bis} Il contributo per l'assistenza

Art. 42^{quater} (nuovo) Diritto

¹ Hanno diritto al contributo per l'assistenza gli assicurati che:

- a. adempiono le condizioni del diritto all'assegno per grandi invalidi ai sensi dell'articolo 42 capoversi 1–4;
- b. vivono a casa propria; e
- c. hanno l'esercizio dei diritti civili ai sensi dell'articolo 13 del Codice civile⁷.

² Il Consiglio federale può stabilire le condizioni alle quali le persone minorenni o con una capacità limitata di esercitare i diritti civili hanno diritto al contributo per l'assistenza.

Art. 42^{quinquies} (nuovo) Entità del diritto

¹ L'assicurazione versa un contributo per l'assistenza a copertura delle prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno e che gli sono fornite da una persona fisica (assistente) con la quale ha stipulato un contratto di lavoro; l'assistente non può essere il coniuge, il partner registrato, la persona con cui convive di fatto o un parente in linea retta.

⁶ RS 830.1

⁷ RS 210

² Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. È dedotto il tempo che corrisponde alla quota parte di cui all'articolo 42^{sexies} e alle prestazioni seguenti:

- a. l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42–42^{ter};
- b. i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario conformemente all'articolo 21^{ter} capoverso 2;
- c. il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a LAMal⁸.

³ Non sono prese in considerazione le prestazioni d'aiuto fornite durante un soggiorno in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero.

⁴ Il Consiglio federale definisce:

- a. gli ambiti nei quali possono essere fornite prestazioni d'aiuto e il numero massimo di ore computabili per tali prestazioni volte a permettere agli assicurati di condurre una vita autonoma e responsabile;
- b. gli importi, per unità di tempo, del contributo per l'assistenza;
- c. i casi in cui è versato un contributo per l'assistenza senza che le prestazioni d'aiuto siano effettivamente fornite da un assistente.

Art. 42sexies (nuovo) Quota parte

¹ L'assicurato si assume parte dei costi delle prestazioni d'aiuto di cui ha bisogno (quota parte).

² Nessuna quota parte è a carico degli assicurati che hanno diritto alle prestazioni complementari annue secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 2006⁹ sulle prestazioni complementari dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

³ La quota parte ammonta al massimo al 20 per cento del tempo necessario per le prestazioni d'aiuto.

⁴ Il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo della quota parte.

Art. 42septies (nuovo) Coordinamento con i contributi dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie

In deroga all'articolo 65 LPG¹⁰, il versamento del contributo per l'assistenza è sussidiario rispetto ai contributi alle cure dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'articolo 25a LAMal¹¹.

⁸ RS 832.10

⁹ RS 831.30

¹⁰ RS 830.1

¹¹ RS 832.10

Art. 42octies (nuovo) Inizio ed estinzione del diritto

¹ In deroga all'articolo 24 LPG¹², il diritto al contributo per l'assistenza nasce al più presto al momento in cui l'assicurato rivendica il diritto alle prestazioni.

² Il diritto si estingue al momento in cui l'assicurato:

- a. non adempie più le condizioni di cui all'articolo 42^{quater};
- b. fa uso del diritto al godimento anticipato della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS¹³ o raggiunge l'età di pensionamento; oppure
- c. decede.

³ Il contributo per l'assistenza può essere rifiutato all'assicurato che non adempie i propri obblighi legali nei confronti dell'assistente o dell'assicurazione. L'assicurazione deve inviare all'assicurato una diffida scritta e avvertirlo delle conseguenze giuridiche.

⁴ L'assicurazione versa il contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto che le sono comunicate entro dodici mesi dalla fornitura.

Art. 47cpv. 1, 1^{bis} (nuovo) e 1^{ter} (nuovo)

¹ In deroga all'articolo 19 capoverso 3 LPG¹⁴, le rendite possono continuare ad essere concesse durante l'esecuzione di provvedimenti di accertamento e d'integrazione nonché di provvedimenti di reintegrazione dei beneficiari di una rendita.

^{1bis} Le rendite sono concesse fino alla decisione dell'ufficio AI di cui all'articolo 32; se tuttavia l'assicurato partecipa a provvedimenti d'integrazione secondo l'articolo 8a capoverso 2, le rendite sono concesse al massimo fino alla fine del terzo mese civile completo che segue l'inizio dei provvedimenti.

^{1ter} Oltre alla rendita l'assicurato riceve un'indennità giornaliera. Durante l'esecuzione di provvedimenti di accertamento e d'integrazione, quest'ultima è tuttavia ridotta di un trentesimo dell'importo della rendita, per la durata del periodo in cui sussiste il doppio diritto.

Art. 48 (nuovo) Recupero di prestazioni arretrate

¹ Se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi, a provvedimenti sanitari o a mezzi ausiliari più di dodici mesi dopo la nascita di tale diritto, la prestazione gli è dovuta soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPG¹⁵.

² La prestazione arretrata è corrisposta per un periodo più lungo se l'assicurato:

- a. non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni; e

¹² RS 830.1

¹³ RS 831.10

¹⁴ RS 830.1

¹⁵ RS 830.1

- b. fa valere il suo diritto entro dodici mesi dal momento in cui ha preso atto di tali fatti.

Art. 53 cpv. 2 e 3 (nuovi)

² Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale compiti d'esecuzione nei seguenti settori:

- a. acquisto di mezzi ausiliari (art. 26^{ter});
- a^{bis}. collaborazione e tariffe (art. 27);
- b. analisi scientifiche (art. 68);
- c. informazione nazionale sulle prestazioni dell'assicurazione (art. 68^{ter});
- d. progetti pilota (art. 68^{quater});
- e. promovimento dell'aiuto agli invalidi (art. 73–75).

³ In materia di provvedimenti professionali e di provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale, il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale o agli uffici AI la competenza di stipulare convenzioni.

Art. 57 cpv. 1 lett. f

¹ Gli uffici AI hanno in particolare i seguenti compiti:

- f. valutare l'invalidità, la grande invalidità e le prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno;

Art. 78 Contributo della Confederazione

¹ Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento delle uscite dell'assicurazione nel 2011.

² Dal 2012 il valore iniziale sarà adeguato a cadenza annuale al tasso di variazione degli introiti dell'imposta sul valore aggiunto adeguato, a sua volta, sulla base di un fattore di sconto. Il valore di tali introiti è depurato di eventuali modifiche dell'aliquota d'imposta.

³ Il fattore di sconto è il quoziente tra l'indice delle rendite ai sensi dell'articolo 33^{ter} capoverso 2 LAVS¹⁶ e l'indice dei salari calcolato dall'Ufficio federale di statistica.

⁴ Dall'importo calcolato secondo i capoversi 1 e 2 è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 77 capoverso 2.

⁵ L'importo del contributo calcolato secondo i capoversi 1 e 2 ammonta al massimo alla metà delle uscite dell'assicurazione.

⁶ L'articolo 104 LAVS si applica per analogia.

II

¹⁶ RS 831.10

Disposizioni finali della modifica del ...**(6a revisione AI)**

a. Revisione delle rendite alle quali gli assicurati non hanno più diritto secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPG A17

¹ Le rendite alle quali gli assicurati non *hanno* più diritto secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPG A18 vanno rivedute entro il 31 dicembre 2013. Se più elementi concorrono a determinare il diritto alla rendita, l'ufficio AI procede alla rivalutazione del grado d'invalidità.

² Se la rendita è ridotta o soppressa, l'assicurato ha diritto:

- a. a provvedimenti di collocamento per un periodo di un anno;
- b. a provvedimenti di reintegrazione, a condizione che favoriscano la sua integrazione nella vita professionale.

³ Allorché decide in merito alla riduzione o alla soppressione della rendita, l'ufficio AI decide anche se sussiste il diritto ai provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera b.

⁴ Durante l'esecuzione del provvedimento e fino alla sua conclusione, ma al massimo durante due anni a decorrere dalla riduzione o dalla soppressione della rendita, l'assicurazione versa all'assicurato una prestazione equivalente all'importo della rendita precedente.

b. Partecipanti al progetto pilota «Budget di assistenza»

¹ Gli assicurati che nel mese precedente all'entrata in vigore della presente modifica avevano diritto alle prestazioni previste dall'ordinanza del 10 giugno 2005¹⁹ concernente il progetto pilota «Budget di assistenza» e che adempiono le condizioni di cui all'articolo 42^{quater} hanno diritto al contributo per l'assistenza senza doverne fare richiesta.

² Gli assicurati ricevono le prestazioni di cui all'ordinanza anzidetta sino al momento in cui l'ufficio AI determina l'entità del diritto al contributo per l'assistenza conformemente all'articolo 42^{quinquies}, ma al massimo durante dodici mesi a contare dall'entrata in vigore della presente modifica.

III

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁷ RS 830.1

¹⁸ RS 830.1

¹⁹ RS 831.203 (RU ...)

*Allegato
(cifra III)*

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 1994²⁰ sugli acquisti pubblici

Art. 21 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Se il committente ha diviso in lotti l'acquisto o se gli sono pervenute offerte parziali, può aggiudicare separatamente i lotti a singoli candidati oppure attribuire l'intero acquisto a più candidati in comune.

2. Codice civile (CC)²¹

Art. 89^{bis} cpv. 6 n. 3a (nuovo)

⁶ Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982²² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti:

- 3a. il prolungamento del rapporto di assicurazione dopo la riduzione o la soppressione della rendita dell'AI (art. 26a),

²⁰ RS 172.056.1

²¹ RS 210

²² RS 831.40

3. Legge federale del 20 dicembre 1946²³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Titolo prima dell'articolo 43^{bis}

D. Assegno per grandi invalidi, contributo per l'assistenza e mezzi ausiliari

Art. 43^{ter} (nuovo) Contributo per l'assistenza ai beneficiari di rendite di vecchiaia

La persona che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita di vecchiaia anticipata, ha beneficiato di un contributo per l'assistenza versato dall'assicurazione per l'invalidità continua a ricevere tale prestazione per un importo al massimo equivalente a quello ricevuto fino a quel momento. Al diritto alla prestazione e all'entità della stessa si applicano per analogia gli articoli 42^{quater}–42^{octies} LAI²⁴.

L'art. 43^{ter} del diritto vigente diventa l'art. 43^{quater}

L'art. 43^{quater} del diritto vigente diventa l'art. 43^{quinquies}

4. Legge federale del 6 ottobre 2006²⁵ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)

Art. 11 cpv. 3 lett. f

³ Non sono computati:

f. i contributi per l'assistenza versati dall'AI o dall'AVS.

Art. 14 cpv. 4

⁴ Per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'importo minimo secondo il capoverso 3 lettera a numero 1 è aumentato a 90 000 franchi in caso di grande invalidità di grado elevato, per quanto le spese per le cure e l'assistenza non siano coperte dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AI o dell'AVS. Il Consiglio federale disciplina l'aumento corrispondente per le persone con una grande invalidità di grado medio e quello dell'importo per coniugi.

²³ RS 831.10

²⁴ RS 831.20

²⁵ RS 831.30

5. Legge federale del 25 giugno 1982²⁶ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 26 cpv. 3 primo periodo

³ Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o, fatto salvo l'articolo 26a, con la cessazione dell'invalidità.

Art. 26a (nuovo) Prolungamento del rapporto di assicurazione dopo la riduzione o la soppressione della rendita dell'AI

¹ Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, per due anni a decorrere da tale riduzione o soppressione l'assicurato continua a essere affiliato all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità.

² Se l'assicurato percepisce prestazioni provvisorie dell'AI ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera b LAI²⁷, il rapporto di assicurazione è prolungato per il periodo durante il quale la persona riceve tali prestazioni.

³ Durante il prolungamento del rapporto di assicurazione, l'istituto di previdenza può ridurre la rendita d'invalidità fino a concorrenza dell'importo corrispondente al grado di invalidità ridotto dell'assicurato. La riduzione è ammessa solo nella misura in cui sia compensata da un reddito supplementare dell'assicurato.

Art. 49 cpv. 2 n. 3a (nuovo)

2 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano le prescrizioni concernenti:

3a. il prolungamento del rapporto di assicurazione dopo la riduzione o la soppressione della rendita dell'AI (art. 26a),

6. Legge del 17 dicembre 1993²⁸ sul libero passaggio

Art. 2 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} Ha diritto a una prestazione d'uscita anche l'assicurato la cui rendita dell'assicurazione per l'invalidità è stata ridotta o soppressa dopo l'abbassamento del grado d'invalidità; il diritto dell'assicurato nasce al termine del prolungamento del rapporto di assicurazione ai sensi dell'articolo 26a capoversi 1 e 2 della legge federale del 25 giugno 1982²⁹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

²⁶ RS 831.40

²⁷ RS 831.20

²⁸ RS 831.42

²⁹ RS 831.40

7. Legge federale del 19 giugno 1992³⁰ sull'assicurazione militare

Art. 65 cpv. 3

³ La decisione sulla riduzione o sul rifiuto di prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del caso, in particolare del grado di colpa dell'avente diritto.

³⁰ RS 833.1